

**COMUNE DI CASTEL DI LUCIO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**COPIA DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 37 del 31/10/2012.

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U."**

L'anno **duemiladodici**, il giorno **trentuno** del mese di **Ottobre**, alle ore **18,30** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Comunale e dell'art. 36 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica; sono presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

<b>N. ORD.</b>	<b>Consiglieri</b>		<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
1	NOBILE	GIUSEPPE	P	
2	MURGIA	GIUSEPPE	P	
3	ALBERTI	PLACIDO	P	
4	NICOLOSI	FEDELE ANDREA	P	
5	SCADUTO	VINCENZO	P	
6	RINALDI	PLACIDO 28/07/1957	P	
7	RINALDI	GIOVANNI	P	
8	GIORDANO	GIUSEPPE FRANCESCO	P	
9	PATTI	MARIO LUCIO		A
10	SALAMONE	GIUSEPPE		A
11	RINALDI	PLACIDO 03/12/1967		A
12	PRESTI	ANTONINO		A

**Assegnati n. 12      In carica n. 12      Assenti n. 4      Presenti n. 8**

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale l'Avv. Giuseppe Nobile;  
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pasquale Li Voti;  
Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.M.: il Sindaco Arch. Giuseppe Franco, il Vice Sindaco Dott. Stimolo Soccorso.

Il Presidente, constatata la presenza di n. 8 Consiglieri su 12 Consiglieri assegnati ed in carica, ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto Comunale dell'art. 39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare sulla proposta indicata in oggetto;

Ai sensi dell'art. 184 dell'O.A.EE.LL. vigente nella R.S., all'inizio della seduta vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Nicolosi F. A., Rinaldi G., Giordano G. F..

Comune di Castel di Lucio – Deliberazione di C.C. n. 37 del 31/10/2012

**Proposta di deliberazione consiliare allegata.**

Si passa ad esaminare il secondo punto all'odg.

Il Presidente prende la parola ed illustra la proposta avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U.", relazione in merito al quadro normativo ed economico di riferimento, richiama il lavoro fatto con il regolamento ICI lo scorso anno, affermando in proposito che si è trattato di un lavoro molto attento, che in quell'occasione la Commissione si è riunita più volte, sono state fatte specifiche valutazioni e si è riusciti a fare un ottimo lavoro; nel caso dell'IMU si tratta di un'imposta introdotta in via sperimentale a partire da quest'anno, la prima rata è stata già pagata dai contribuenti, ora c'è la rata di saldo, e ricorda che nella seduta scorsa del 28/9/2012 si è provveduto a deliberare in merito alle aliquote. Con riguardo al Regolamento sottolinea che si tratta di un Regolamento tipo, redatto sulla base delle indicazioni dettate in materia, con il quale si riporta fedelmente la normativa vigente e riferisce del termine del 31/10/2012 per l'approvazione dello stesso; ricorda in proposito e fa un'analogia con il primo Regolamento adottato in materia di ICI, regolamento semplice, schematico che non aggiunge e non toglie niente. Sottolinea, altresì, che nella riunione della Commissione consiliare permanente per l'esame dei regolamenti, tenutasi il 25/10/2012, giusto verbale che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, è stata valutata l'opportunità di apportare delle correzioni e/o emendamenti per aiutare alcune categorie di cittadini e/o categorie produttive. Tuttavia la natura sperimentale dell'imposta, il parere del responsabile dell'area contabile e la difficile situazione finanziaria legata alle difficoltà di bilancio hanno determinato la scelta di soprassedere e di rinviare in seguito la possibilità di intervenire con delle modifiche. Il Regolamento, come da verbale della Commissione, è stato esitato positivamente.

Chiede di intervenire il Sindaco, che in merito a questo argomento ritiene sia opportuno che relazioni il Vice Sindaco-Assessore al ramo, Dott. Stimolo cui passa la parola.

Prende la parola il Vice Sindaco Dott. Stimolo il quale chiarisce che si tratta di un periodo sperimentale, cui corrisponde un regolamento sperimentale, afferma che l'anno prossimo, se non ci saranno modifiche, si potrà lavorare in maniera analitica sul regolamento apportando le modifiche necessarie per adattarlo alle esigenze locali; sottolinea le difficoltà di bilancio, evidenzia i pochi spazi a disposizione dei Comuni, anche a causa della quota d'imposta riservata allo Stato, e che in un'ottica di federalismo fiscale auspica siano riservati ai Comuni maggiori margini di movimento. Rileva che in giro c'è molta confusione ed una situazione difficile, tanto che molti Comuni sono

stati costretti ad innalzare le aliquote stabilite dalla legge. Conclude affermando che si valuteranno adeguatamente i dati che verranno fuori quest'anno, ed in seguito il Regolamento verrà esaminato per adeguarlo alle esigenze locali, prendendo in considerazione le possibilità che la legge stabilisce per alcune categorie produttive.

Chiede di intervenire il Cons. Nicolosi, il quale afferma che sarebbe stato importante dare un segnale già da subito, ma a causa della situazione difficile generata dai tagli dei trasferimenti apportati, in ultimo anche con la spending review, ciò non è stato possibile; sottolinea il buon lavoro fatto dall'Amministrazione e dalla Commissione; dichiara che il Consiglio Comunale rappresenta la cittadinanza e che si lavora sempre nell'interesse del Comune; evidenzia che si valuterà in seguito, prima della fine della legislatura la possibilità di intervenire sul Regolamento.

Il Cons. Scaduto sottolinea, a suo modo di vedere, l'esigenza di intervenire in futuro per tutelare e non penalizzare ulteriormente coloro che non sono residenti a Castel di Lucio ma che hanno in paese una seconda casa.

Il Consigliere Giordano G. richiama, in merito a quanto affermato dal Consigliere Scaduto, l'articolo del Regolamento che riguarda i cittadini residenti all'estero; sottolinea che si tratta di un Regolamento tipo, auspica che il Governo conceda maggiori margini di manovra ai Comuni, come accadeva con l'ICI in merito alle previsioni relative al comodato d'uso; si augura che si riveda la normativa per dare più spazio alle scelte dei Comuni.

Il Sindaco sottolinea che i risultati ottenuti dall'IMU non sono soddisfacenti, che c'erano grandi aspettative; si pensava che le casse comunali avrebbero potuto risollevarsi, che si è molto preoccupati, che i dati sono negativi, e che con l'IMU c'è stato un danno per i cittadini e una beffa per i Comuni.

Il Cons. Giordano G. rimarca il fatto che per il Comune si sono avuti gli stessi risultati, le stesse entrate, ma i cittadini pagano il doppio.

Il Vice Sindaco, Dott. Stimolo, afferma che con il vecchio regolamento ICI era stata inserita la previsione con riguardo al comodato e che in effetti i cittadini pagano di più ma le entrate per il Comune sono le stesse.

A questo punto, poiché nessun'altro chiede di parlare, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale propria "I.M.U.".

Con votazione palese per alzata di mano, con voti n. 7 (sette) favorevoli (Nobile G., Murgia G., Alberti P., Nicolosi F.A., Scaduto V., Rinaldi P. 1957, Rinaldi G.,) ed un astenuto (Giordano G.F.) viene approvata la proposta.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la superiore proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della L. 08/06/1990, n. 142, come recepito con la L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i. e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, avendo espresso pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile il Responsabile dell'Area Contabile Rag. Franca Rinaldi;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, Rag. Maria Oieni, in ordine alla proposta in oggetto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale della seduta del 25.10.2012 della Commissione consiliare permanente per l'esame dei regolamenti;

Constatato l'esito della votazione testé proclamata dal Presidente;

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U.", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il seguente dispositivo:

- 1. di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di approvare il** Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U.", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. di dare atto** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale;
- 4. di inviare** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito, propone di dichiarare immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 e s.m.i, la deliberazione in oggetto.

Il Presidente pone ai voti la proposta

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con votazione palese per alzata di mano, all'unanimità, con N. 8 voti favorevoli, approva la proposta e

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

dell  
iniz  
Esa

Il Consigliere Rinaldi Giovanni, prima della chiusura dei lavori, chiede di poter fare una comunicazione e dichiara di voler segnalare all'attenzione del Consiglio Comunale il tema relativo alla chiusura del Collegio delle Suore Francescane del Cuore Immacolato di Maria; asserisce che sono in itinere diverse iniziative da parte della cittadinanza, e fra le altre una raccolta di firme da parte di più di 500 cittadini, ed invita il Consiglio a prendere una posizione.

Chiede di intervenire il Sindaco il quale afferma che si tratta di un periodo triste e difficile, che i territori con piccole comunità sono in una situazione di profondo disagio, si dice molto rammaricato che i piccoli Comuni siano sempre più penalizzati, abbiano sempre meno servizi nonostante la grande distanza e i numerosi chilometri che li separano dai centri più grandi. Lo Stato taglia ormai pure i servizi essenziali (tribunale – ospedale) aggravando la situazione dei centri più piccoli. Evidenzia che a proposito assume sempre più importanza il servizio prestato dalle suore. Tutta la comunità è molto legata a questa realtà religiosa; io personalmente come tutti gli altri siamo legati ai ricordi ed al tempo trascorso nel periodo scolastico. Si tratta di un punto di riferimento per la comunità, cui si è legati da vincoli di affetto in considerazione del ruolo ricoperto dalla Chiesa e dalla parrocchia. Ci si impoverirà sempre di più, avverto una certa tristezza e la chiusura sarà sicuramente un danno dati i servizi eccellenti erogati dalle suore. L'Amministrazione si è subito attivata, ha avuto dei contatti con la madre Superiora, ma ci si scontra con l'evidenza dei fatti, in quanto la struttura non potrà rimanere aperta a causa della carenza di personale. Come Amministrazione metteremo a disposizione tutte le nostre forze e le nostre risorse per intervenire eventualmente anche in via sostitutiva in maniera sia diretta che indiretta. La chiusura non è imminente, si pensa che potrebbe avvenire di qui ad un anno. Ringrazia il consigliere Rinaldi per avere portato la problematica all'attenzione del Consiglio ed aver sollevato la questione.

Chiede la parola il Cons. Giordano il quale afferma di trovarsi d'accordo con quanto affermato in precedenza, condivide le considerazioni relative al ruolo ed ai servizi resi dalle suore, ed assicura la più ampia disponibilità con riferimento alle iniziative da assumere.

Il Cons. Nicolosi, a nome del gruppo di maggioranza, dichiara di condividere l'esigenza di attivarsi ed il riconoscimento dell'importanza nella comunità rivestita dal Collegio, propone che il Consiglio, in persona del Presidente, provveda ad elaborare un documento da adottare nella prossima seduta.

Il Presidente rileva l'attenzione già dimostrata dall'Amministrazione sul tema, ricorda le iniziative (raccolta firme) già in corso nella comunità e conferma che l'argomento, non all'ordine del giorno

della seduta, sarà sicuramente portato all'attenzione del Consiglio nelle prossime sedute con le iniziative più appropriate.

Esauriti gli argomenti all'O.d.G. alle ore 20,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

una

ativo

che

e da

he i

olto

vizi

tato

più

pre.

ltri

di

orto

la

one

dei

me

ire

è

er

in

la

si

il

la

e

o

# COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA

## PARERI


Ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142 del 08/06/90, recepito dalla L.R. n. 48 del 11/12/91  
E attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

### SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal ~~X~~/Sindaco ~~Dr. S. Stimolo~~

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U".

IL PROPONENTE



---

#### AREA CONTABILE

Per quanto concerne la **regolarita' tecnica** si esprime parere **favorevole**

Li 26/10/2012

Il Responsabile del servizio finanziario  
(Rag. F.Rinaldi)



#### UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la **regolarita' contabile** si esprime parere **favorevole**.

Li 26/10/2012

Il responsabile del servizio finanziario  
(Rag. F.Rinaldi)



Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91,

si attesta la **copertura finanziaria** come segue:

Interventi di bilancio \_\_\_\_\_


Somma disponibile \_\_\_\_\_

Impegnare \_\_\_\_\_

Differenza \_\_\_\_\_

Li, 26/10/2012

Il responsabile del servizio finanziario  
(Rag. F.Rinaldi)



**Visti** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**Tenuto conto** che, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**Dato atto** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**Evidenziato** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

**Visto** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Preso atto** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

**Visto** l'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, integrato dall'art.4, comma 1-ter lett.a) del D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012, che testualmente dispone: *"Sono esenti dall'imposta municipale*



propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)";

**Visto** l'art. 13, comma 10, del D.L. n.201/2011, secondo il quale:

- D)** Si considerano abitazione principale ai soli fini della detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- E)** I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- F)** L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente: "al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

**Visto** il comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n.16/2012, convertito in L. n.44/2012, che, in materia di ex coniugi, ha innovato il regime stabilito dall'art.13, comma 10, precisando che ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";

**Evidenziato** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

**Considerato** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**Atteso** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

D.L.  
ipale

entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**Vista** la delibera del C.C. n.ro 33 del 28/09/2012, avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2012;

**Rilevato** che occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta a valere già per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella citata legge di conversione e delle altre norme a cui lo stesso fa rinvio;

**Vista** la delibera di G.M. n. 99 del 17/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'organo esecutivo dell'Ente ha approvato lo schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U.", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 con il quale viene differito al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visto** il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiuntivo dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 con il quale viene differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 53 della L. n. 08/06/1990, n. 142 come recepita con L.R. 11/12/1991, n. 48, e come modificato ed integrato dall'art.12 della L.R. n. 30/2000;

**Visti:**

- il D.lgs. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- l'O.A.EE.LL.;

**Visto** l'art. 9, comma 3, del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, che ha differito al 31 ottobre 2012, il termine per l'approvazione, da parte degli Enti Locali, delle deliberazioni relative al Regolamento IMU e le aliquote da applicare;

**Visto** il verbale della Commissione Consiliare Permanente per l'esame dei Regolamenti dell'Ente, del 25/10/2012, secondo cui lo schema di regolamento dell'Imposta Municipale Propria IMU, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 99/2012, è stato esitato positivamente;

Per i motivi in premessa citati;


#### **PROPONE**

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U.", allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;


si  
ato  
ad  
ed  
ote  
one  
n.  
ano  
osta  
;  
al 31  
ntivo  
e del  
al 31  
90, n.  
L.R.  
al 31  
tive al  
l'Ente,  
IMU,  
presente  
M.U.",

3. **di dare atto** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale;
4. **di inviare** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile.

**Il Responsabile dell'area – Responsabile del procedimento**  
**(Rag. Franca Rinaldi)**



**Il Proponente**  
**(Arch. G. Franco)**



**STUDIO DI CONSULENZA**  
**Rag. MARIA OIENI**  
via Salvo D'Acquisto  
98070 Castel di Lucio (ME)  
C.F.: NOI MRA 58M59 C094D  
Partita IVA 01 287 110 835

Al Sindaco del Comune di

Castel di Lucio

Oggetto: Parere sul Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U"

La sottoscritta Rag. Maria Oieni, Revisore unico del Comune di Castel di Lucio,

- Visto lo schema del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U);
- Vista la delibera n. 99 del 17/10/2012 con cui è stato approvato lo schema del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U)
- Visto il verbale della Commissione Consiliare Permanente per l'esame dei regolamenti dell'Ente del 25/10/2012;
- Visto il parere del Responsabile dell'Ufficio Finanziario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sul Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U).

Castel di Lucio, 26/10/2012

IL REVISORE UNICO



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO  
PROVINCIA DI MESSINA

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L'ESAME DEI REGOLAMENTI

Il giorno 25 del mese di ottobre 2012 alle ore 17,50 presso la Casa Comunale si è riunita la Commissione Permanente dei Regolamenti, previamente convocata con avviso scritto notificato in data 22.10.2012 sia ai membri effettivi che ai membri supplenti per discutere sullo schema di Regolamento dell'Imposta Municipale propria IMU.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti (Presenti il Presidente Nobile Giuseppe ed il Consigliere Scaduto Vincenzo- Consigliere maggioranza) dichiara aperta la seduta. Sono altresì presenti il Sindaco e il Segretario Comunale, che illustrano la proposta di regolamento redatta dall'Area Contabile.

Si evidenzia che l'imposta, come è noto, è stata introdotta ed applicata per la prima volta proprio nell'anno corrente e nella seduta consiliare del 28.09.2012 sono state fissate le aliquote per l'anno in corso.

Il testo del regolamento richiama la normativa di riferimento.

Stante il carattere sperimentale dell'imposta in oggetto si ritiene opportuno portare all'esame del Consiglio la bozza così come elaborata dagli uffici riservandosi, successivamente, a seguito di una fisiologica sedimentazione normativa, di intervenire, adeguando le prescrizioni ad eventuali esigenze che dovessero essere rilevate ed adeguatamente valutate. Lo schema di Regolamento dell'Imposta Municipale propria IMU viene pertanto esitato positivamente.

Alle ore 18,10, esaurita la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta.

Presidente - Nobile Giuseppe

Segretario Comunale Dott. Pasquale Li Voti

Scaduto Vincenzo - Consigliere

Sindaco - Arch. Giuseppe Franco

**COMUNE DI CASTEL DI LUCIO**  
*(Provincia di Messina)*

Approvato con delibera del  
Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
"I.M.U"**

## INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Imposta riservata allo Stato</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Disposizioni relative agli ex coniugi</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Esenzioni</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Versamenti ed interessi</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Rimborsi</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Dichiarazione</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Accertamento</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>

#### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di CASTEL DI LUCIO dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13 del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14 del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di CASTEL DI LUCIO.

#### **ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

#### **ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

#### **ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.



- 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

#### **ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Concorre a completare tale definizione l'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale stabilisce che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è edificabile.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Municipale, può determinare, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
6. La determinazione dei valori minimi da parte del Comune, non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori minimi non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

7. La delibera di cui ai commi precedenti può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
8. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
9. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
  - a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
  - b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

**ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

**ART 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI**

1. Per le unità immobiliari di cui all'art.8, comma 4, del D.Lgs. 30/12/1992, n.504, e precisamente per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale pari ad euro 200. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

>

**ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

**ART. 9 - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EX CONIUGI**

1. Ai sensi dell'art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011 l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente: "al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."
2. La disposizione di cui al punto precedente è stata innovata dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n.16/2012, convertito in L. n. 44/2012, che, in materia di ex coniugi, ha precisato che ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".

**ART. 10 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art.9, comma 8, del D. Lgs. 23/2011 gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sempre ai sensi dell'art.9, comma 8, del D. Lgs. 23/2011, si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92 come di seguito riportate:
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di CASTEL DI LUCIO in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani. Resta inteso che la strumentalità e il possesso dei requisiti di cui al sopra richiamato articolo 9 dovranno essere dimostrati all'Ente impositore.

#### ***ART. 11 – VERSAMENTI ED INTERESSI***

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei

codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

- β. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
7. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 12 – RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare

#### **ART. 13 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili "ICI", in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

#### **ART. 14 - ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

### ***ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA***

- Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

### ***ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI***

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale

## REGOLAMENTO

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale il

\_\_\_\_\_ con atto n. \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

La citata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg.

consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

La citata deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio

per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Il presente regolamento è entrato in vigore il giorno 01/01/2012 data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente  
F.to: G.Nobile

Il Consigliere Anziano  
F.to :G.Murgia

Il Segretario Comunale  
Fto:P.Li Voti

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo on line del Comune il 14-11-2012

Li 14-11-2012

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

che la presente deliberazione:

non è soggetta a controllo, come chiarito con circolare dell'Ass.to Reg.le EE.LL. 24/03/2003, pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 14-11-2012

Il Segretario Comunale  
P.Li Voti

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-10-2012

- dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44.
- decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 14-11-2012

Il Segretario Comunale  
P.Li Voti

### ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale e all'Albo Pretorio on line del Comune dal 14-11-12 al 29-11-12 col n. 679 del reg. delle pubblicazioni e che non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

Il Messo

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Comunale e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del messo comunale.

Dalla residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale